

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -
Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

--- RICORSO ---

Avverso ammissione concorso emesso dalla MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Laurea magistrale Ciclo Unico Anni 6 MF 001 - MEDICINA E CHIRURGIA, cat. Amm. 999 - categoria Posti Ministeriali A.A. 2013/2014 effettuato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di FIRENZE.

Nell'interesse della Sig.ra MARZIALI SARA, nata a Arezzo il 30.09.1994, residente ad Arezzo, via Fiorentina n. 81 - 52100 Arezzo (AR), codice fiscale MRZSRA94P70A390H, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Massai, del foro di Siena, con studio in Torrita di Siena, via Pietro Nenni n. 1, Tel e fax 0577-686060, email ale.ma@me.com, email avv.alessandro.massai@pec.it indirizzi ove si elegge domicilio, giusta procura alle liti a margine del presente atto, indirizzi ove si chiede espressamente effettuarsi tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente procedimento, ivi comprese le notifiche di relativi atti

CONTRO

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca - nella persona del suo legittimo rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domiciliavano - domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi, 12,

CONTRO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA di FIRENZE viale Morgagni n. 85, 50134 FIRENZE (FI) - nella persona del suo legale rappresentante pro tempore per l'annullamento

previa sospensione del risultato negativo del concorso di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in attesa del Giudizio di primo grado - dal concorso alla procedura concorsuale di ammissione MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Laurea magistrale Ciclo Unico Anni 6 MF 001 - MEDICINA E CHIRURGIA, cat. Amm. 999 - categoria Posti Ministeriali A.A. 2013/2014 effettuato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze.

FATTO

Procura alle Liti
La signora MARZIALI SARA, nata a Arezzo il 30.09.1994, residente ad Arezzo, via Fiorentina n. 81 - 52100 Arezzo (AR), codice fiscale MRZSRA94P70A390H, informata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, dichiara di essere stata informata dall'Avv. Alessandro Massai, in ossequio a quanto previsto dall'art. 28, comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in L. 09 agosto 2013 n. 98: della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 così come modificato D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in L. 09 agosto 2013 n. 98 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra le parti in ordine ai fatti di cui al presente procedimento, nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 come modificato dall'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in L. 09 agosto 2013 n. 98 (ovvero per le materie ivi contemplate, 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 2. della possibilità, qualora ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura ed in particolare: a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta complessivo del 10% dell'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio cui si riferisce il presente atto, ivi compresa la facoltà di conciliare riscuotere e quietanzare, l'Avv. Alessandro Massai, con studio in Torrita di Siena, via Pietro Nenni n. 1, tel e fax 0577-686060, email ale.ma@me.com, email avv.alessandro.massai@pec.it, domiciliato per il procedimento presso il proprio studio in Torrita di Siena, presso il quale dichiaro di eleggere domicilio, conferendo al medesimo ogni più ampio potere e facoltà di legge inerente al mandato alle liti, comprese quelle di transigere, rinunciare, rilasciare quietanza, rinunziare, proporre domande nuove e riconvenzionali, redigere procedimenti sommari e speciali, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, spiccare atti di precetto e quanto altro il nominato procuratore ritenga utile e necessario per il buon espletamento del mandato conferitogli, ritenendo fermo e valido il suo operato senza bisogno di ulteriori ratifiche. Dichiaro espressamente di autorizzare la sua attività, la diffusione, quant'altro, ai sensi della vigente normativa inerente la privacy d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (di seguito T.U.), in relazione ai dati personali aventi ad oggetto l'incarico conferito al sottoscritto Avvocato, i medesimi dati in ogni e fase del giudizio e in qualunque forma e modalità il medesimo riterrà utile proliferare ed opportuno per il corretto e proliferoso svolgimento dell'incarico conferitogli, senza opposizione di sorta, ratificando fin d'ora il suo operato. Eleggo domicilio in via Pietro Nenni n. 1, 53049 Torrita di Siena e nello studio del nominato difensore secondo la vigente normativa processuale

Certifico l'autografia della firma apposta in mia presenza

Avv. Alessandro Massai

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -
Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

--- RICORSO ---

Avverso ammissione concorso emesso dalla MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Laurea magistrale Ciclo Unico Anni 6 MF 001 - MEDICINA E CHIRURGIA, cat. Amm. 999 - categoria Posti Ministeriali A.A. 2013/2014 effettuato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di FIRENZE.

Nell'interesse della Sig.ra MARZIALI SARA, nata a Arezzo il 30.09.1994, residente ad Arezzo, via Fiorentina n. 81 - 52100 Arezzo (AR), codice fiscale MRZSRA94P70A390H, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Massai, del foro di Siena, con studio in Torrita di Siena, via Pietro Nenni n. 1, Tel e fax 0577-686060, email ale.ma@me.com, email avv.alessandro.massai@pec.it indirizzi ove si elegge domicilio, giusta procura alle liti a margine del presente atto, indirizzi ove si chiede espressamente effettuarsi tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente procedimento, ivi comprese le notifiche di relativi atti

CONTRO

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca - nella persona del suo legittimo rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domiciliavano - domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi, 12,

CONTRO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA di FIRENZE viale Morgagni n. 85, 50134 FIRENZE (FI) - nella persona del suo legale rappresentante pro tempore per l'annullamento

previa sospensione del risultato negativo del concorso di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in attesa del Giudizio di primo grado - dal concorso alla procedura concorsuale di ammissione MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Laurea magistrale Ciclo Unico Anni 6 MF 001 - MEDICINA E CHIRURGIA, cat. Amm. 999 - categoria Posti Ministeriali A.A. 2013/2014 effettuato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze.

FATTO

Procura alle Liti
La signora MARZIALI SARA, nata a Arezzo il 30.09.1994, residente ad Arezzo, via Fiorentina n. 81 - 52100 Arezzo (AR), codice fiscale MRZSRA94P70A390H, informata ai sensi dell'art. 4, 36 comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, dichiara di essere stata informata dall'Avv. Alessandro Massai, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 36 comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28/2010 come modificato dall'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in L. 09 agosto 2013 n. 98: della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 così come modificato dal d.lgs. n. 179/2007 e dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo pubblicitario o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 2. della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato, per la gestione del procedimento; 3. del beneficio fiscale connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare: a) dell'imposta d'imposta di un credito d'imposta del 36% sul valore dell'indennità corrisposta all'Organo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo; e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio cui si riferisce il presente atto, ivi compresa la facoltà di conciliare riscuotere e quietanzare, l'Avv. Alessandro Massai, con studio in Torrita di Siena, via Pietro Nenni n. 1, tel e fax 0577-686060, email ale.ma@me.com, email avv.alessandro.massai@pec.it, domiciliato per il procedimento presso il proprio studio in Torrita di Siena, presso il quale dichiara di eleggere domicilio conferendo al medesimo ogni più ampio potere, facoltà di legge inerente al mandato alle liti, comprese quelle di trans-gerere, conciliare, rilasciare quietanza, rinunziare agli atti ed accettare riconvenzioni, redigere procedimenti sommari e speciali, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, spiccare atti di precetto e quanto altro il nominato procuratore ritenga utile e necessario per il buon espletamento del mandato conferitogli, ritenendo fermo e valido il suo operato senza bisogno di ulteriori ratifiche. Dichiaro espressamente di autorizzare la l'azione, la diffusione e quant'altro, ai sensi della vigente normativa inerente la privacy d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (di seguito T.P.) in relazione ai dati personali aventi ad oggetto l'incarico conferito al sottoscritto Avvocato, i medesimi dati in ogni e fase del giudizio e in qualunque forma e modalità il medesimo riterrà utile proliferare ed opportuno per il corretto e proficuo svolgimento dell'incarico conferitogli, senza opposizione di sorta, ratificando fin d'ora il suo operato. Eleggo domicilio in via Pietro Nenni n. 1, 53049 Torrita di Siena e nello studio del nominato difensore secondo la vigente normativa processuale

Certifico l'autografia della firma apposta in mia presenza

Avv. Alessandro Massai

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n.1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n.20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

1- La Sig.ra Marziali Sara, si iscriveva all'esame di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia allo scopo di poter accedere alla iscrizione all'anno accademico 2013 /2014 della FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA -, con preferenza presso la facoltà degli Studi di Firenze, in subordine quella di Roma, Perugia e Padova;
che quindi onde poter essere ammessa all'iscrizione presso la summenzionata facoltà di medicina necessitava, stante le vigenti normative di legge, al preventivo superamento della prova di cultura generale volta a selezionare, i futuri aspiranti medici; in forza della normativa di accesso limitato alla facoltà con test di ammissione.
che la medesima ricorrente MARZIALI SARA quindi sosteneva in data 9 settembre 2013 la sopra prova citata pre-selettiva ottenendo la seguente valutazione Punteggio

Cultura Generale e Ragionamento	
Logico	22.70
Biologia	11.90
Chimica	4.40
Fisica e Matematica	- 1.60
Totale	37.40

Ne consegue che per le percentuali e le valutazioni diverse l'aspirante Marziali Sara non è risultata vincitrice del menzionato accesso programmato con conseguente esclusione e impossibilità giuridica all'iscrizione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014.
Che la prova pre-selettiva del predetto accesso programmato veniva indetto con bando emesso dall'Università della Facoltà di Firenze;
che la medesima prevedeva la preventiva iscrizione e procedeva al pagamento della tassa di iscrizione alla preselezione come da copia della ricevuta di versamento che si allega (doc. allegata);

In data 9 settembre 2013 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia delle Facoltà di Firenze, aula 2, si teneva la prova di ammissione all'accesso alla Facoltà.

**RICHIESTA DI SOSPENSIVA E AMMISSIONE ALLA FACOLTA CON RISERVA
IN ATTESA DI GIUDIZIO.**

Richiesta Preliminare di sospensiva del DINIEGO ALL'AMMISSIONE alla facoltà di Medicina e Chirurgia con preferenza dell'Ateneo di Firenze.

Il presupposto della menzionata richiesta è costituito dall'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile a carico della ricorrente.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -
Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

Nel caso di specie indubbi e gravi è il pregiudizio a carico dell'aspirante medico che impedirebbe alla medesima ricorrente Marziali Sara di frequentare il Corso di Laurea ambito;

Ne consegue che indispensabile e necessaria è la richiesta della medesima di chiedere all'Ill.mo Collegio adito l'emanazione di "misure cautelari che appaiono secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione definitiva sul ricorso in modo da non pregiudicare in alcun modo l'esito positivo al definitivo del medesimo."

Non spetta certamente a chi vi scrive ricordare il ruolo cardine assolto dalla tutela cautelare nel processo amministrativo, che spesso risolve proprio in quest'ultima la propria essenza.

Tale ruolo è stato del resto da sempre ben chiaro alla Giurisprudenza amministrativa, che ne ha progressivamente segnato l'evoluzione (basti significativamente richiamare le note sentenze dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 1 del 1978 e 6 e 17 del 1982 e i primi decreti monocratici "inaudita altera parte", così come è stato specificamente evidenziato anche dall'ordinamento comunitario, che ha in più occasioni identificato nella tutela cautelare immediata uno strumento irrinunciabile per assicurare una tutela effettiva delle proprie norme, in tempo utile ad impedire che la relativa violazione produca effetti irreversibili.

Appare al riguardo significativo rimarcare che anche la Direttiva 2007/66/CE² si concentra sull'obbligo, imposto agli Stati membri di provvedere "affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all'art. 1 prevedano i poteri che consentono di:

A) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;

B) omissis

²Su cui si rinvia a M.A. SANDULLI, La giustizia cautelare sugli interessi legittimi "apre" all'art. 700 c.p.c.? in Giust. Civ. 1998.
³La notissima Direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, intervenuta a modificare le Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per assicurare un più effettivo rispetto delle Direttive sostanziali in subiecta materia.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

L'attenzione dell'ordinamento comunitario per una tutela cautelare effettiva è stata del resto all'origine dell'introduzione della tutela cautelare *ante causam*, in esito all'ordinanza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, C-202/03, anche se, come si dirà meglio *infra* e come correttamente rilevato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 179 del 2002, il sistema di tutela cautelare monocratica interinale introdotto nel processo amministrativo dalla l. n. 205 del 2000 offriva - ed offre - sicuramente analoghe e più coerenti garanzie di effettività; con il vantaggio di consentire, con alcuni correttivi, ora opportunamente introdotti dal Codice, una maggiore e più proporzionata considerazione per i diversi interessi in conflitto.

In linea con la legge delega, giustamente attenta all'uguaglianza delle posizioni processuali a prescindere dalle materie controverse, il Codice ha in ogni caso disposto anche la generalizzazione della tutela *ante causam*, autonoma dal giudizio di merito, ancorché condizionata quanto alla conservazione degli effetti alla tempestiva proposizione di quest'ultimo (entro quindici giorni dalla concessione della misura).

Il ruolo centrale della tutela cautelare nel processo amministrativo (molto efficacemente rappresentato come il "centro di gravità" dell'azione processuale³), sembra sotto altro profilo destinato ad aumentare in relazione all'espressa rilevanza riconosciuta dall'art. 30 del Codice al comportamento del soggetto leso ai fini del risarcimento del danno. Tale per cui il Giudice adito deve comunque "escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti".

La norma, sulla quale si è molto discusso nell'ottica della *vexata quaestio* della pregiudiziale di annullamento⁴, può avere indubbiamente una grossa valenza in relazione agli effetti che la giurisprudenza vorrà in concreto ricondurre, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, all'omissione della richiesta cautelare o alla sua successiva rinuncia in sede di discussione.

³S. RAIMONDI, *Profili processuali ed effetti sostanziali della tutela cautelare tra giudizio di merito e giudizio di ottemperanza*, in *Dir. proc. amm.*, 2007, 609 ss..
⁴Nonostante i richiami operativi dalla Corte di Cassazione nelle note pronunce del 13-15 giugno 2006 e 22 dicembre 2008, la norma non costituisce invero una mera applicazione dell'art. 1227 c.c., di cui, fuori delle citate pronunce, la giurisprudenza della Suprema Corte aveva tradizionalmente escluso l'invocabilità per il mancato esperimento di azioni giurisdizionali: sia consentito rinviare sul punto a M. A. SANDULLI, *Osservazioni conclusive al Convegno su Il ruolo del giudice: le magistrature supreme*, svoltosi all'Università di Roma Tre, nei giorni 18 e 19 maggio 2007, in *Quaderno n. 2 del Foro Amm.* - TAR, 2007.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n.1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n.20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell 3805285361 email ale.ma@me.com

Al di là della sua rilevanza economica, la disposizione può finire invero indirettamente per attribuire alla tutela cautelare un ruolo di garanzia "oggettiva" della giustizia nell'amministrazione: il sistema ha interesse alla rapida emersione dei vizi che eventualmente inficino l'azione amministrativa e, come la costrizione delle azioni giurisdizionali entro rigidi termini di decadenza, la correlazione tra risarcimento del danno e esperimento di una sollecita richiesta di cautela contro le condotte illegittime che lo hanno causato può valere ad evitare azioni sostanzialmente strumentali ad un mero vantaggio economico, che, attraverso una tempistica deliberatamente "calma", non offrano anche quel contributo che la giustizia amministrativa, sia pure nei limiti di un processo di parti, deve invece per quanto possibile offrire al rispetto effettivo delle regole.

Appare in questo senso significativa l'introduzione, nella più recente disciplina del contenzioso, di un nuovo potere sanzionatorio del giudice amministrativo che, a prescindere da ogni specifica istanza e/o interesse di parte, mira soltanto a impedire che l'illecito denunciato possa restare impunito⁵.

Tornando al ruolo della tutela cautelare, la particolare funzione affidata al processo amministrativo implica infatti che, anche in relazione a tale profilo di garanzia di "giustizia nell'amministrazione" e dunque di giusto assetto degli interessi che trascendono i meri rapporti tra le parti, la tutela cautelare costituisca, in questo giudizio, ancor più che in quello civile, uno strumento essenziale al pieno e corretto assolvimento della funzione giurisdizionale.

Il Giudice Amministrativo è il Giudice della funzione amministrativa (dell'interesse pubblico) e il giudice dell'economia: l'intervento tempestivo della tutela giurisdizionale in un momento in cui sia ancora possibile evitare che la violazione produca i suoi effetti e, laddove occorra, indirizzare il successivo operato della P.A. assume quindi rilevanza essenziale anche per il buon andamento della P.A. e per la stessa competitività del Paese.

Oltre all'esistenza di quanto sopra risulta necessario anche il *fumus boni iuris* che attiene ai "profili", che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso". (art. 55 comma 9).

Nel caso de quo indubbi sono i presupposti per un

⁵Cfr. sul punto, la Relazione del Pres. Coraggio al Convegno sul nuovo Codice del processo amministrativo svoltosi presso la Corte di Cassazione il 21 aprile 2010.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell 3805285361 email ale.ma@me.com

favorevole accoglimento del ricorso stesso, e quindi delle ragioni giuridiche e fondanti il medesimo, così come esposte dalla candidata ricorrente da parte della signora Sara Marziali.

La giurisprudenza amministrativa fa larghissimo uso delle ordinanze propulsive nelle più svariate materie:

a) pubblici concorsi :

In applicazione dei principi indicati, si è assicurata la tutela cautelare in materia di ammissione a gare, concorsi pubblici ed esami di abilitazione.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha ammesso, "allo scopo di garantire una immediata tutela giurisdizionale, anche cautelare, l'ammissione con riserva a gare, esami e concorsi" (C.d.S., IV, n. 2168/2005, ord.). - misura cautelare idonea adoperata puntuale operante in tempo utile ad impedire che la relativa violazione produca effetti irreversibili.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, essendo l'ammissione operata con riserva, in virtù della intrinseca provvisorietà della misura cautelare, il ricorrente, in sede cautelare, non può pretendere certo una ammissione in via definitiva (C.d.S., VI, n. 785/2002, ord.), essendo sufficiente ai fini cautelari l'ammissione con riserva.

Sotto questo profilo, è corretto affermare che l'ammissione con riserva costituisce una misura cautelare che, da un lato, soddisfa (sia pure con effetti provvisori) l'interesse del candidato-ricorrente a partecipare alle successive fasi della procedura concorsuale; e, dall'altro, tutela l'interesse dello stesso.

La giurisprudenza ha fatto applicazione delle ordinanze propulsive anche nella materia elettorale.

Il TAR del Veneto, Venezia, sez. I, 9.10.1997 n. 1593, ord., ha ammesso con riserva alla competizione elettorale per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio Regionale una lista esclusa dall'Ufficio elettorale centrale.

Ne consegue che preliminarmente si richiede espressamente che l'On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO, adita voglia, IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE, INAUDITA

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n.1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n.20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tele fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

Ne consegue che gli effetti positivi per il Ministero e dell'Ateneo non potrebbero nemmeno essere paragonabili a quelle negative cagionati alla candidata la quale, senza che l'accertamento abbia carattere definitivo, ne determinerebbe la mancata possibilità di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, la non frequentazione del corso di laurea e così il non vedersi soddisfatto il proprio diritto allo studio; il tutto solo in forza di una teorica e non dimostrata e non definitivamente sancita validità di un test di ammissione, per il quale si ripete è in essere, un procedimento di validità Costituzionale ed in attesa di un giudizio definitivo.

Nel caso de quo la concessione della sospensiva e quindi la possibilità di iscrizione al corso universitario da parte della Ricorrente in via provvisoria e cautelare in attesa del giudizio definitivo del merito, non determinerebbe alcun danno all'Erario, né in termini economici né tantomeno di esclusione di altri pretendenti candidati, ma la stessa sarebbe ammessa in esubero rispetto al numero prefissato e quindi non determinerebbe alcun danno all' Erario, al Ministero e alla facoltà stessa , se non esclusivamente un beneficio corrispondente al versamento delle tasse alla facoltà e della relativa tassa di iscrizione.

Ne va infatti che la ricorrente richiede, all'Ill.mo Collegio che voglia, inaudita altera parte, ordinare e autorizzare, la relativa iscrizione in surplus rispetto al numero programmato di accessi, e quindi in assenza di pregiudizio degli altri candidati alla facoltà di Medicina e chirurgia di FIRENZE.

Di contro invero la sospensione del provvedimento in via cautelare legittimerebbe la candidata ricorrente Marziali Sara ad iscriversi al corso di Medicina e Chirurgia della facoltà prescelta dell'Ateneo di FIRENZE con conseguente esborso economico da parte della medesima candidata delle tasse universitarie, con la corrispondente entrata economica da parte della Facoltà anzidetta.

Ne consegue che nell'eventualità nel merito di rigetto del ricorso promosso, l'Università di Medicina e Chirurgia di Firenze, e così il Ministero, e la Pubblica Amministrazione in generale, si troverebbero a vedersi versare nelle proprie casse le tasse universitarie da parte delle ricorrente, senza di contro proferire il corrispondente servizio Universitario, né soffrendo danno alcuno.

Analogamente si sono pronunciati vari tribunali

amministrativi, rilevando l' assoluta mancanza di pregiudizio per la pubblica Amministrazione in caso di sospensiva e autorizzazione, con riserva, all'iscrizione, con riserva, in via cautelare, del candidato ricorrente, vedasi ultime pronunce del Tar del Lazio, in merito all'ingresso in graduatoria ad esaurimento⁶

Ulteriormente sui presupposti della misura cautelare: *le gravi ragioni e il danno grave ed irreparabile*

I presupposti essenziali di ogni misura cautelare sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Per quanto riguarda la sospensiva, il *fumus boni iuris* non consiste "nell'esame della probabilità dell'esito favorevole del ricorso, quanto nella valutazione sommaria della non manifesta infondatezza di esso".

La valutazione del *fumus boni iuris* si farà in seguito a *sommatoria cognitio*, nella quale si accerti che il ricorso non sia palesemente infondato, sussistenti i requisiti di ammissibilità e ricevibilità dello stesso. Ciò al fine di evitare l'utilizzo della sospensiva a scopo meramente dilatorio.

Da tali premesse deriva la conseguenza per la quale le valutazioni svolte in sede cautelare non potranno influenzare l'esito del ricorso principale in ordine al suo precipuo scopo, relativo all'annullamento dell'atto impugnato.

Più complesso è il discorso sul *periculum in mora*. Tale requisito si configura normativamente diverso, a seconda che si tratti di giudizio dinanzi al Tar o giudizio dinanzi al Consiglio di Stato. Per il primo, l' art. 21 VII c. L. 1034/71 richiede i "danni gravi ed irreparabili" ; per il secondo è ancora vigente l' art. 39 T.U. 1054/24 in cui si richiedono le "gravi ragioni".

Come già accennato in precedenza, la maggior parte della dottrina ritiene che il legislatore abbia voluto modificare la configurazione ontologica della sospensiva e che quindi abbia

⁶ Il Tar del Lazio, sezione III bis, presieduto dal consigliere Dott. Massimo Luciano Calveri e con relatrice la Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano, nel primo pomeriggio del 4 ottobre 2013 ha depositato un provvedimento epocale che consente l'inserimento in GAE di una precaria cosiddetta "congelata SSIS" e non subentrata per il concomitante svolgimento di un dottorato di ricerca. "È una vittoria epocale" riferiscono gli avvocati Michele Bonetti e Santi Della, difensori delle due associazioni "Associazione Docenti Invisibili da abilitare" e "La Voce dei Giusti", "in cui il Tar ha ritenuto di sospendere un pezzo intero di un Decreto Ministeriale, il Decreto n. 572/2013". Secondo l'avvocato Della "il Tar ha ritenuto il Decreto Ministeriale affetto da profili di illegittimità, in particolare nella parte in cui omette di considerare per l'inserimento nelle GAE, la posizione di tutti quei soggetti che erano stati ammessi alla frequenza delle SSIS". Per l'avvocato Michele Bonetti "trattasi della prima breccia nel muro delle GAE mediante una coraggiosa decisione del Tar del Lazio, il quale ha ribadito la propria giurisdizione sulla materia delle Graduatorie ad esaurimento: si tratta di un precedente che, in tema di giurisdizione del Tribunale Amministrativo, rappresenta un vero e proprio spartiacque". I legali di "ADIDA" e "La Voce dei Giusti" invitano tutti i precari della scuola a non arrendersi e a continuare, tutti uniti e con entrambe le associazioni, nella battaglia.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

compiuto un'operazione di limitazione dei poteri di concessione della stessa.

Nel caso delle gravi ragioni, la valutazione si riferisce a norme non giuridiche, è un apprezzamento essenzialmente soggettivo ; nel caso della valutazione dei danni gravi ed irreparabili, invece, il parametro della discrezionalità, che viene ad essere utilizzato per indicare la gravità del danno, deve essere integrato dal parametro contenente norme e principi di diritto relativi all'ammissibilità dell'azione cautelare, in ordine ad un accertamento riguardante la reversibilità o meno della posizione vantata.

"Sarà grave ed irreparabile quel danno, non solo materiale ma anche morale, idoneo a determinare una situazione di irreversibilità in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata".

La migliore dottrina ritiene che la modificazione legislativa del *periculum in mora* sia un atto non causale, che si ispiri direttamente all' art.700 cpc e che quindi sia atto precursore della "settecentizzazione" del processo amministrativo, compiuta dall'intervento della Corte Costituzionale.

E' necessario ora, diversificare ed analizzare il *periculum in mora* in relazione alle diverse posizioni giuridiche per le quali il ricorrente richiederebbe protezione.

Nel caso si tratti di diritti soggettivi, bisogna tenere presente che essi, a differenza degli interessi legittimi, sono garantiti dal risarcimento del danno, che la legge prevede in caso di loro illegittima lesione.

Per la concessione della sospensiva sarà, alternativamente, sufficiente l' "irreparabilità" o la "gravità" del danno ; in presenza di danno né grave né irreparabile, non sarà concessa sospensiva, confidando nel futuro risarcimento.

L'interesse legittimo, come sopra accennato, o viene tutelato in forma specifica o non ha tutela.

Se quindi si configura la possibilità per la quale la sentenza finale non arrivi in tempo ad evitare la lesione definitiva, si dovrà riconoscere sempre la presenza di un danno irreparabile.

Ecco che qui il danno irreparabile diviene condizione necessaria e sufficiente per la concessione della sospensiva.

Nel caso de quo il danno, in caso di mancata concessione della sospensiva cautelare, e quindi di ammissione con riserva alla facoltà, deve essere considerato di per sé stesso, e quindi ipso iure, GRAVE, in considerazione della circostanza

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

che non sarà prognosticabile una pronuncia, sia essa di accoglimento o di rigetto, emessa in tempo utile, onde permettere alla candidata, la frequentazione del corso di laurea in Medicina e chirurgia e la frequentazione delle relative lezioni, che sono in procinto di iniziazione.

Ne consegue che sussiste, in re ipsa, la GRAVITA' e la IRREPARABILITA' del danno, tale da legittimare codesto Ill.mo Tribunale, alla concessione della misura cautelare della sospensiva con ammissione della candidata ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia con relativa riserva.

In relazione alle due posizioni intermedie dei cosiddetti diritti condizionati: "diritto soggettivo affievolito ad interesse legittimo" e "diritto soggettivo in attesa di espansione", la giurisprudenza ammette l'azione di risarcimento del danno ma solo dopo che l'atto a loro collegato sia stato annullato. Ciò perché il riconoscimento della sussistenza del danno avviene con la proclamazione dell'illegittimità dell'atto e dunque col suo annullamento.

E' infatti con l'atto che si estrinseca il potere dell'Amministrazione volto ad incidere su questi diritti soggettivi condizionati.

In dottrina Barbieri ritiene che la valutazione della sussistenza del requisito del *periculum in mora*, per la concessione della sospensiva in tali casi, non si discosti da quella relativa agli interessi legittimi. Infatti dopo l'annullamento dell'atto impugnato, i ricorrenti potranno aspirare al risarcimento del danno solo in quanto questo sia collegato al diritto soggettivo, che è solo uno dei profili della figura che rappresenta la posizione giuridica "diritto condizionato", l'altro profilo (l'interesse legittimo alla corretta, concreta ed effettiva azione amministrativa) resterebbe privo di tutela.

Valutazione e comparazione dell'interesse pubblico e privato

Ma qual è l'indagine che la Camera di Consiglio deve svolgere, al fini di accertare l'esistenza del *periculum in mora*? Sia che si tratti di "gravi ragioni" sia che si tratti di "danno grave ed irreparabile", è necessario stabilire se la sussistenza del *periculum in mora* vada accertata in capo al ricorrente, in capo alla Pubblica Amministrazione o in capo ad entrambi, effettuando una comparazione degli interessi coinvolti.

La giurisprudenza iniziale dette molto maggior peso al danno pubblico;

Possiamo concludere quindi che, in un primo tempo, fu scelta la seconda soluzione delle tre sopra prospettate ; nonostante fosse il ricorrente a denunciare un pregiudizio

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

alla propria sfera giuridica, l'interesse del privato era considerato recessivo rispetto a quello pubblico.

Questo orientamento è figlio dei tempi, si iscrive in una prospettiva per la quale il riconoscimento della superiorità della P. A. appare ineluttabile.

La dottrina più recente, generalmente, abbraccia, invece, la terza soluzione, per la quale devono essere valutati e comparati, al fine del riconoscimento del *periculum*, gli interessi di tutte le parti partecipanti al giudizio. Il giudice amministrativo dovrà procedere ad un giudizio di comparazione tra l'interesse pubblico, che l'atto impugnato è volto a soddisfare, e l'interesse, del ricorrente, di paralizzarne provvisoriamente l'esecuzione; la valutazione potrà prescindere dalla sussistenza dei requisiti richiesti, per la concessione della sospensiva, nel solo caso in cui l'interesse pubblico è considerato, dal giudice, prevalente rispetto a quello privato.

Ne consegue quindi che come ampiamente argomentato, gli interessi della pubblica Amministrazione e della ricorrente, nel caso de quo, non appaiono nemmeno paragonabili ove a fronte di un incremento economico della pubblica Amministrazione, la ricorrente si vedrebbe privata del proprio diritto allo studio e della perdita di un intero anno accademico.

ESCLUSIONE DEL BONUS MATURITA' COME CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il medesimo bando di gara al concorso di ammissione prevedeva al capitolo 7 del menzionato Bando di gara si legge come criterio di valutazione per l'accesso e quindi come condizione e presupposto di valutazione alla lettera b) il seguente titolo VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO.

Ne conseguiva che il punteggio doveva e il condizionale in questo caso e d'obbligo attribuito, in aggiunta al risultato effettivo del test, esclusivamente ai candidati che avevano ottenuto un voto all'Esame di Stato di almeno pari a 80/100 e il cui voto non sia inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/2013 secondo la allegata tabella un determinato bonus da sommare al risultato del test ai fini della complessiva valutazione della prova;

La presente difesa sostiene legittimamente che la strategia nell'affrontare la prova di ammissione è stata necessariamente alterata dalla modifica ed esclusione del Bonus Maturità - nello specifico la ricorrente ne è stata grandemente penalizzata.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

Il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, che stabilisce le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014, ed i successivi bandi degli Atenei, prevedono una procedura concorsuale diversa, vale a dire che nella formazione della graduatoria si tenga conto del voto di maturità.

Nel contempo l'art. 4. DL 21/2008 Prevedeva la qualificazione e quantificazione del Bonus maturità ai fini della valutazione della prova con le percentuali e valutazioni ivi riportate al quale si rimanda

Di contro il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Vigente al: 17-9-2013 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca all'art. 20 Ha tolto il Bonus maturità nello specifico ha emanato in data 12 settembre 2013 il seguente articolo:

Art. 20 (Corsi di laurea ad accesso programmato) 1.
L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e' abrogato. (L'articolo 4 del citato decreto legislativo non e' applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto).

Con il decreto legge "Misure urgenti per l'istruzione" il Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2013 ha provveduto a togliere il bonus maturità sin dall'anno

Art. 4. DL 21/2008

Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264

1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 105 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi:
 - a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di Stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;
 - b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglionati, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;
 - c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;
 - d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

accademico 2013/2014 per le prove e concorsi di ammissione non conclusasi alla data di emanazione.

Il Decreto 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca non è applicabile al Bando di concorso dell'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in quanto la citata prova era già stata espletata e conclusa.

Ora la presente difesa si chiede di come il Concorso all'ammissione all'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia anno accademico 2013/2014 svoltasi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di FIRENZE sia stato indetto in data 12 giugno 2013 n. 449 e concluso con la prova del 9 settembre 2013 (prove di ammissione e svolgimento del test).

Null'altro dovevano svolgere i candidati se non attendere i risultati dell'esame e del concorso espletato in data successiva al 09.09.2013.

Non può quindi ragionevolmente ritenersi non concluso un concorso per il solo fatto della mancanza dei risultati delle prove, essendo detta circostanza esulante dalla volontà e del potere dei candidati, e dell'attività dei medesimi.

Ne va infatti che può dirsi non conclusa una procedura quando la medesima non è stata ancora completamente espletata ma non quanto la stessa completamente espletata attende solo le risultanze della prova, per poter essere considerata definitiva.

Ne consegue la completa inapplicabilità del Decreto legislativo 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca alla procedura di concorso per accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia accesso programmato anno accademico 2013/2014 in esame.

Pertanto, tale Decreto ha modificato in corso di esecuzione una prova di esame in assenza di valide motivazioni, che avrebbero legittimato il cambiamento delle regole del gioco quando ormai le parti hanno iniziato la partita professionale, ma la pubblica amministrazione ha comunque deciso di variare i presupposti sui quali i candidati si erano diligentemente affidati.

Mi si permetta il decreto "Misure urgenti per l'istruzione" in tale ambito risulta in palese violazione di norme di legge.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -
Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

Ne va infatti che sono state variate la regole del gioco quando lo stesso era già in essere, e in esecuzione se non concluso.

Infatti visto che le domande, ritenute sbagliate avrebbero comportato una penalizzazione e quelle non date invece conferivano una valutazione pari a zero, valevano zero, i candidati potevano fare scelte ben diverse, se fin dall'inizio fossero stati dedotti dall'esclusione del bonus maturità dalla prova d'esame.

Chi sapeva di avere diritto a dei punti in più potrebbe, stante il bonus maturità, aver rischiato meno, rispondendo di conseguenza a meno domande;

Di contro coloro che sapevano di non essere in possesso del bonus maturità avrebbero ben potuto aver tentato di rispondere ad un numero maggiore di quesiti, aumentando le possibilità di cadere in errore, e così superare la prova d'esame a scapito di chi, cautelarmente, nella consapevolezza di avere già un punteggio di base sul quale fare affidamento (bonus maturità), si sarebbe ben visto dal bruciare tale vantaggio nel rischiare di rispondere a domande per le quali non aveva una risposta certa.

La cancellazione del bonus maturità in itinere va a ledere i diritti garantiti agli studenti, alla parità di trattamento e al legittimo affidamento nei confronti dello stato.

I punteggi bonus, infatti, erano stati ufficializzati dai siti del ministero e conseguentemente dovevano essere applicati alla citata prova in esame.

Ne consegue che il Decreto emesso dal Consiglio dei Ministri in data è grandemente in violazione del disposto di cui all'art. 3 della costituzione e del legittimo affidamento nei confronti dello Stato oltre che in palese violazione di legge.

Tuttavia, per tamponare una falla sembra essere stata aperta una voragine, in quanto, la questione della limitazione degli accessi alle facoltà universitarie a numero chiuso e di promuovere ricorsi dinanzi alla Giustizia Amministrativa -

L'aver tolto in corsa il bonus di maturità ai test di medicina ed odontoiatria, proprio durante la prova del 9 settembre, costituisce un evidente profilo di illegittimità, atteso che il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, che stabilisce le modalità e contenuti delle prove di ammissione

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014, ed i successivi bandi degli Atenei, prevedono una procedura concorsuale diversa, vale a dire che nella formazione della graduatoria si tenga conto del voto di maturità.

Ne consegue che avendo la ricorrente MARZIALI SARA, avendo ottenuto all'esame di maturità una valutazione pari a 100/100 poteva e doveva essere assegnataria, ai sensi del citato bando di concorso di ben 9 punti oltre quelli ottenuti dalla prova di concorso, ai sensi del disposto di cui all'art. 7 del citato bando (bonus maturità);

Ai sensi del citato disposto e alla luce della normativa in essere al momento dell'iscrizione al bando, e quindi ai sensi della normativa vigente al momento dell'esecuzione della prova doveva permettere alla candidata l'attribuzione di una valutazione per il percorso scolastico di ben 9 punti - (doc. allegata) oltre quelli ottenuti.

ne consegue che la relativa valutazione non sarebbe più risultata 37.40 ma bensì 46.40 punti con tutte le ulteriori conseguenze del caso e il conseguente superamento della menzionata prova di ammissione con conseguente possibilità di iscrizione alla facoltà di medicina per l'anno accademico 2013/2014;

Ne va infatti in caso di applicazione del Bonus Maturità, la ricorrente MARZIALI SARA, avrebbe ottenuto un risultato utile per l'ammissione alla menzionata facoltà riportando una valutazione di ben 46,40!!

- Ma ciò non è stato -

Ne va infatti che la medesima qualora non fosse stato abrogato il Bonus Maturità avrebbe ottenuto un punteggio utile per la relativa ammissione.

Ne consegue che proprio per tale fattispecie ricorrono i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris - sussistendo i presupposti per l'accoglimento della misura cautelare e l'ammissione con riserva al corso di laurea.

Le ragioni di tale modifica alla normativa in vigore al momento dell'iscrizione e di esecuzione delle prova, di fatto sono state variate, senza alcuna logica motivazione nel corso della prova, anzi quando la prova aveva ormai avuto termine.

La variazione della normativa in corso della prova variando i termini del concorso e della prova stessa, pregiudica di fatto chi avendo avuto un percorso scolastico degno di nota, si era preparato al concorso nella condizione di ottenimento di un punteggio di base fin dall'inizio.

In considerazione del giusto affidamento del tenore della normativa i concorrenti hanno avuto un approccio alla prova diverso rispetto alle altri, pregiudicando ingiustamente la

46,40 PUNTEGGIO
UTILE
ALL'AMMISSIONE

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n.1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

loro prova e la loro preparazione e il loro legittimo diritto all'accesso alla facoltà.

Tale condizione lede grandemente uno stato di diritto ove ciascun concorrente fin dall'inizio deve conoscere i termini e le condizioni di accesso ad un concorso o bando di gara che sia, deva valutare le caratteristiche del medesimo e deve essere certo e consapevole delle normative di accesso.

Di contro la variazione delle regole in senso gravoso e peggiorativo, comporta una violazione di diritto non ammissibile né tantomeno giustificabile.

La citata variazione delle normative quando il concorso era già in essere costituisce quindi violazione di legge e pertanto deve essere da codesto Spett.mo Ill.mo Tar del Lazio, competente essendo la disciplina di accesso sancita a livello nazionale e quindi conseguentemente dichiarare ingiusta e illegittima e priva di giuridica efficacia.

Ne va infatti che la aspirante medico Marziali Sara si sia preparata al test nella consapevolezza che le fosse garantito un punteggio maggiorato di ben 9 punti in considerazione del precedente curriculum scolastico;

=> che proprio su tale elemento la medesima si è presentata all'esame con la consapevolezza derivante da una normativa di legge dell'attribuzione di almeno n. 3 punti- legittimo affidamento di una normativa dello Stato.

=> Ma di contro in totale spregio dei diritti delle persone e quindi successivamente all'iscrizione all'esame ed effettuazione dello stesso su tale presupposto è stata disposta l'**ELIMINAZIONE BONUS MATURITA'** AI FINI DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO - a.a. 2013/14 - DM 449/2013 e DM 615/2013.

Infatti veniva reso noto che a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge pubblicata, è stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Tale eliminazione derivava dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 21/2008. La graduatoria per l'accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto e di Scienze della Formazione primaria, sarà pertanto determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d'accesso (Punteggio Massimo 90 punti).

Tale disposizione contrasta evidentemente con il sistema

*Si era preparata nella
consapevolezza che le
fosse garantito un
punteggio maggiorato
di ben 9 punti*

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

normativa italiano e legittimo affidamento sulle norme emesse dalla Pubblica Amministrazione.

Ne va infatti che le regole sono e non possono essere arbitrariamente cambiate in corso di gara, anzi quando la gara si è addirittura conclusa.

La normativa di iscrizione era in vigore e deve essere rispettata sia dall'emanazione del bando di concorso fino alla conclusione della prova.

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO

②

Le aspiranti dottoresse hanno partecipato alla prova di concorso presso l'Università della Facoltà di Firenze, in data 9 settembre 2013;

In tale sede alle stesse aspiranti è stato consegnato, previa consegna del documento di identità, un cartellino, da esporre in bella vista con ivi indicato il nome e cognome del candidato-in totale spregio alla regola dell'anonimato.

Tale applicazione del cartellino per ogni candidato, e andava a violare la normativa e il richiesto anonimato della prova di concorso, permettendo così la facile individuazione del nominativo del candidato-al codice alfanumerico al medesimo assegnato;

in tal modo è stato violato in modo evidente e lapalissiano il principio di anonimato alla prova di accesso alla Facoltà, andando così ulteriormente a violare il dispositivo di legge inerente l'anominato richiesto per legge, alla citata normativa della prova d'esame che costituisce un principio ineludibile della certezza della prova e dei principi cardini del diritto..

Ne consegue che in violazione del principio dell'anominato nei concorsi pubblici ne determina il conseguente annullamento della relativa prova, soprattutto nei confronti dei candidati che auspicavano alla regolarità della procedura.

Anonimato - violazione dell'anonimato delle prove.

Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere n. 3672 del 06/10/2011 dell'adunanza della 2° sezione, reputa "particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere, violazione che implicherebbe l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della graduatoria redatta per l'Università di Messina nella parte riguardante i ricorrenti".

Analogamente si è espressa il Tar della Lombardia TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 18.07.2012 n° 2035 "Nello svolgimento delle procedure comparative è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare l'assenza di qualsiasi elemento che possa arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi i elementi che avesse effettivamente

violato la garanzia dell'anonimato - e così permettere di attribuire la paternità degli elaborati, prim ... /2012);

- Analogamente Sulla violazione del principio dell'anonimato dei concorsi pubblici si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 06.04.2009 n° 8418 il quale ha sancito che "Viola il principio dell'anonimato dei concorsi pubblici la circostanza che sui lembi ... Consiglio di Stato ha ritenuto violato il principio dell'anonimato, il quale rappresenta una garanzia ineludibile di legge... Altalex, 15 aprile 2010.

- Concorsi pubblici: limiti al principio dell'anonimato Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25.09.2007 n° 4925 I Giudici di Palazzo Spada, con il precipitato in esame, chiariscono i limiti della regola dell'anonimato, espressione del criterio generale di imparzialità ... che, nelle procedure concorsuali, la regola dell'anonimato va osservata nel caso in cui sia presente una previsione di condizionamenti esterni. La relazione tra anonimato ed elaborato scritto è diretta, per cui l'applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente;

- Concorso pubblico, principio dell'anonimato, applicabilità generalizzata Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 19.03.2007 n° 1285 Concorso pubblico - principio dell'anonimato del concorrente - applicabilità generalizzata -

- Concorso pubblico ed anonimato Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 19.03.2007 n° 1285 ..solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente;

Esaudente è il COMMENTO AL DECR. PRES. T.A.R. BASILICATA N. 117/2013 - Nota a commento del Decreto Presidenziale T.A.R. Basilicata n. 00117/2013 in materia di interpretazione ed applicazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi. "Il Decreto Presidenziale in commento, emesso inaudita altera parte, appresta una tutela cautelare piena ed efficace nei confronti di alcuni partecipanti al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria di I e II grado, temperando la regola dell'anonimato vigente in materia di procedure concorsuali.

La vicenda portata all'attenzione del T.A.R. Basilicata trae origine dall'esclusione dalla correzione dell'elaborato di italiano di sette candidati...

L'organo giudicante aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia a mente del quale la violazione della regola dell'anonimato, posta a presidio della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, non può essere intesa in

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

modo tanto tassativo ed assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista una astratta possibilità di riconoscimento.

L'interpretazione del principio nei termini anzidetti è stata i recente applicata dai Giudici di Palazzo Spada anche in materia di segni di riconoscimento degli elaborati concorsuali.

In particolare, con la sentenza n. 102 del 11 gennaio 2013 la Sezione V del Consiglio di Stato, intervenendo sul tema, ha escluso che "le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l'esclusione del candidato dal concorso".

Se si aderisse, invero, ad una concezione di tal fatta, tutte le prove dovrebbero venire annullate, con la conseguenza che sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi, giacché non potrebbe mai escludersi a priori la riconoscibilità da parte di un commissario di un elaborato, sia pur formalmente anonimo.

Pertanto, in tema di anonimato, ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.

Nel caso di specie non sussiste solo l'astratta idoneità alla identificazione del candidato alla prova di ammissione ma la perfetta e puntuale identificazione del medesimo con nome e cognome e quindi in grado di conoscere sia il soggetto che il momento nel quale è stato consegnato l'elaborato e la conseguente conoscenza dell'elaborato consegnato al candidato nel banco e la collegabilità del nominativo al codice alfanumerico al medesimo assegnato, che ne doveva di contro garantire l'anonimato.

Ne consegue che il principio dell'anonimato è stato grandemente violato in palese deroga quindi delle vigenti normative di legge con conseguente necessità di annullamento per violazione di legge e della relativa prova.

La prova in oggetto si è svolta il 9 settembre 2013 presso la Facoltà di medicina e Chirurgia della facoltà di Firenze ove la ricorrente ritiene illegittime (per violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso e per violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi) le modalità con le quali si sono svolte le prove di ammissione ai corsi di laurea, chiedendo l'annullamento degli atti concorsuali (limitatamente alla parte in cui essi non erano stati collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea) ed in particolare delle

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

disposizioni di concorso impartite dalla commissione, nella parte in cui la candidata era stata obbligata a consegnare la carta d'identità alla Commissione e consegnata alla medesima un cartellino con apposto il relativo nominativo "Marziali Sara" in modo che la medesima fosse a dir poco facilmente riconoscibile e identificabile.

Viene contestualmente richiesto dalla ricorrente l'accertamento del diritto della ricorrente stessa di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia anno accademico 2013-2014) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta.

La condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa.

Analogamente si sono pronunciati i giudici del TAR (sentenza del Tar della Sardegna n. 230/2013) i quali hanno ritenuto fondate le censure di violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso e di violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi.

L' articolato ragionamento che questa difesa presuppone che "Illegittimamente e in palese violazione dei principi di segretezza della prova di concorso e di violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, i candidati che hanno partecipato alla prova selettiva in questione sono stati invitati dalla commissione "a deporre il proprio documento di identità presso il banco degli esaminandi a fronte della quale presentazione e deposito è stato consegnato un cartoncino con pinza con nome e cognome da attaccare alla maglietta in modo che chiunque potesse senza problemi associare il nome dei candidati al relativo codice alfanumerico alla scheda anagrafe, al test e alla busta consegnata ove era apposto il codice di riconoscimento alfanumerico.

Nessun dubbio quindi sulla immediata facilità di riconoscimento e collegamento e riferibilità fra codice alfanumerico che dovrebbe garantire l'anonimato, al nominativo del candidato.

Il nominativo del candidato "identificabile con il cartellino appeso alla maglia" poteva essere consultato dai membri della Commissione in ogni momento" e conseguentemente associato al codice alfanumerico che di contro ne doveva garantire l'anonimato.

Questa circostanza ha messo i commissari in condizione per tutta la durata della prova, di vedere l'abbinamento "nome candidato-codice segreto", in quanto il nome del candidato era ricavabile dal cartellino appeso alla maglia che i commissari hanno richiesto che fosse tenuta in vista e il numero segreto

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

era invece leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare".

Ne consegue la perdita dell'anonimato dell'intera prova concorsuale

In ossequio ai principi affermati in materia nella sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008, secondo cui "le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, deve bastare allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071)".

Ai fini dell'accoglimento della presente mostranza e contestazione con la conseguente irregolarità della prova concorsuale implicherebbe il potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione.

Al contrario appare a questa difesa più ragionevole l'opzione di accogliere il gravame limitatamente alla posizione della ricorrente, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria". (vedasi effetti cautelari)

Il ricorso veniva quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella sola parte d'interesse dei ricorrenti e cioè limitatamente alla parte in cui i

limitare in soprannumero

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea di cui si parla.

Deve conseguentemente essere riconosciuto di contro il diritto della ricorrente all'ammissione ed all'iscrizione, anche in soprannumero, al corso di laurea di Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di preferenza di Firenze, facendosi obbligo alle Amministrazioni resistenti - sia il Ministero che la facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze - di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, della ricorrente al corso di laurea di cui è oggetto il presente procedimento.

INCOSTITUZIONALITA DEL NUMERO CHIUSO ALL'ACCESSO AL NUMERO CHIUSO ALLA FACOLTA'.

Non bisogna dimenticare inoltre che sulla legge istitutiva del numero chiuso pende la scure della Corte Costituzionale.

In merito è necessario riportare l'attenzione sulla seguente valutazione

Le polemiche, i dibattiti sulle ragioni e sull'opportunità delle limitazioni all'accesso ai corsi di laurea, l'organizzazione delle prove selettive, le valutazioni dei test, il valore dei punteggi per l'ammissione, unitamente ai ricorsi che ne conseguono possono essere considerati una costante di queste prove. In attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale sul numero chiuso, i Tribunali amministrativi Regionali decidono, in ordine sparso, i ricorsi sulla base dei principi relativi alle pubbliche selezioni. Tuttavia le decisioni dei TAR regionali, nei casi riscontrati di irregolarità, non si spingono fino all'annullamento dell'intera prova, ma si limitano ad accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione ai corsi di laurea in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Con conseguente superamento nei fatti del principio del numero chiuso.

Lo scorso 18 giugno il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3541/2012, ha reputato infatti i test di ammissione universitari lesivi di ben tre articoli della Costituzione: il 3, il 34 ed il 97, ovvero principio di eguaglianza dinanzi alla legge, diritto all'istruzione e alla meritocrazia, principio di imparzialità e buon andamento della pubblicazione amministrazione.

Non Può essere considerata una decisione di poco conto, quella della Consulta, in quanto la legislazione vigente, come noto, prevede il numero programmato obbligatorio per Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e per le Professioni

Consiglio di Stato
3541/2012
3 / 34 97 Cont.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

sanitarie (infermieri, ostetriche, fisioterapisti, per citarne alcune).

Il Consiglio di Stato ha espresso quindi un parere durissimo di incostituzionalità sulla legge 246 del 1999, quella che istituì il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura. Ora si attende il verdetto definitivo della Corte Costituzionale.

In particolare, l'accesso limitato violerebbe gli articoli 3, 34 e 97 della nostra Costituzione. Il primo riguarda l'uguaglianza sociale dei cittadini di fronte alla legge, il secondo sancisce il diritto allo studio e il riconoscimento dei più meritevoli, il terzo invece determina l'imparzialità degli uffici della pubblica amministrazione nell'erogare servizi ai cittadini.

In caso di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità si aprirà quindi uno e un solo scenario: -- quello dell'eliminazione dei test di ammissione universitari alla Facoltà con numero chiuso degli iscritti.

Ne consegue che per la sola presente fattispecie, l'Ill.mo tar del Lazio voglia, in audita altera parte, concedere la misura cautelare della sospensione del provvedimento impegnato e così ammettere in via cautelativa e con riserva, la ricorrente MARZIALI SARA alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di FIRENZE fino al definitivo del giudizio, in modo da non pregiudicare in modo alcuno i diritti inviolabili alla medesima spettanti.

Ne va infatti che il numero chiuso a medicina e' fondato su un sistema di selezione assurdo e incostituzionale.

E' per questa ragione che anche il Codacons ha deciso di promuovere un ricorso al Tar Lazio "contro tale inaccettabile sistema di selezione dei futuri medici".

Ne consegue che in totale spregio del diritto allo studio sancito costituzionalmente all'Art. 35 della Costituzione⁸ che gli aspiranti medici "vengono chiamati a giocarsi in 90 minuti il proprio futuro attraverso la lotteria dei test di ammissione, la cui soluzione spesso richiede capacità mnemoniche, che nulla hanno a che vedere con l'accertamento dell'attitudine agli studi di medicina"

Detto concorso non è in alcun modo "meritocratico, anzi e' socialmente discriminante e non premia i migliori". Andando a violare il disposto della Costituzione ove sancisce che "i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi".

⁸Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

Sul confronto con l'Unione europea dove, nella maggior parte dei casi, e' prevista "un'iscrizione aperta a tutti e incondizionata a un primo anno di corso comune cui segue, per gli aspiranti medici, il superamento di un concorso pubblico, che verte sulle materie studiate nel primo anno di Università" rileva come la disciplina oggi in vigore in Italia risalente all'anno 1999 non rispecchi più in alcun modo le richieste e necessità e disposizioni a livello Europeo.

Ma le violazioni costituzionali non si fermerebbero qui visto che risultano, per questa difesa, violato anche il principio di imparzialità, di cui all'art. 97 e il principio di eguaglianza.

Analogamente e nella stessa direzione e valutazione giuridica è pervenuta dal Tar del Lazio l'ennesima bocciatura del numero chiuso all'università. Il Tribunale amministrativo, ha infatti per quanto consta, attraverso alcune ordinanze (in tutto, sono più di 20 le ordinanze di sospensiva pronunciate tra fine dicembre e la prima settimana di gennaio dai diversi Tar italiani che hanno ammesso "con riserva" all'università decine di studenti esclusi dai test) ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria decine di studenti che non erano riusciti a raggiungere il punteggio minimo previsto nel test di ammissione svoltisi lo scorso settembre.

Su tale orientamento nel principio di tutela dei diritti dello studente e del rispetto del diritto allo studio Il Tar ha accolto il ricorso degli studenti e consentirà loro di frequentare le lezioni ... sostenere gli esami, fino a che sulla legittimità del numero chiuso agli accessi a medicina e Chirurgia e comunque a tutte le facoltà dove è stato previsto un numero chiuso, non si pronuncerà la Corte costituzionale che ne dovrà valutare l'incostituzionalità o meno della famosa legge 1999 che ha introdotto tali test preventivo di ammissione.

Non potrà conseguentemente codesto Ill.mo TAR del Lazio, se non consolidare il proprio orientamento Giurisprudenziale e così sospendere per la ricorrente Marziali Sara il giudizio e ad esclusione dalla prova di ammissione alla facoltà di medicina e nel contempo ammettere, con riserva, la medesima ricorrente in via cautelativa all'iscrizione alla facoltà di medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014, presso l'Università degli Studi di Firenze.

-Non bisogna dimenticare certo che sulla legge istitutiva del numero chiuso pende la scure della Corte Costituzionale. Lo scorso 18 giugno il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3541/2012, ha reputato infatti i test di ammissione universitari lesivi di ben tre articoli della Costituzione: il 3, il 34 ed il 97, ovvero principio di eguaglianza dinanzi alla legge, diritto all'istruzione e alla meritocrazia,

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

principio di imparzialità e buon andamento della pubblicazione amministrazione.

Non sarà una decisione di poco conto, quella della Consulta, in quanto la legislazione vigente, come noto, prevede il numero programmato obbligatorio per Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e per le Professioni sanitarie (infermieri, ostetriche, fisioterapisti, per citarne alcune).

In caso di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità ne conseguirà l'eliminazione dei test di ammissione universitari in libero accesso alla facoltà con discriminazione dei successivi aspiranti medici rispetto a quelli precedenti.

NEL MERITO DELLA PROVA DI AMMISSIONE

La Prova di ammissione al concorso è stata espletata in data 9 settembre 2013.

Nella scheda consegnata alla ricorrente così come a tutti i candidati vie era la domanda n. 45 la cui risposte non risultavano chiare ed evidenti tanto da ritenere come risposte valide ben 2 risposte sulle tre contenute nel quesito, in violazione della normativa che prevede per i test di ammissione una sola risposta valida.

Ne consegue che tale prospettiva risultava e risulta illegittima e irragionevole ove nel bando di Concorso era espressamente indicato che solo una delle tre risposte presenti poteva e doveva essere ritenuta valida.

I candidati nella lettura delle risposte sono stati tratti in difficoltà e in inganno ove si sono ritrovati di fronte a due risposte valide su tre, conseguentemente non comprendendo la fattispecie posta alla loro attenzione.

A seguito dell'errore perpetrato dalle Commissioni esaminatrici è stata emanata una circolare che si allega con la quale l'Ateneo riteneva corretta anche la risposta n. B II come da comunicazione versata agli atti.

"Alla domanda 45 è stata considerata corretta anche l'opzione b Il numero della domanda è riportato secondo l'ordine presentato nella sezione pubblica "I quesiti e le risposte".

Ne consegue che la predisposizione delle domande e nello specifico quella avente n. (45) ha indotto in errore la concorrente - impedendo alla medesima una corretta valutazione della domanda e delle risposte nella consapevolezza che solo una doveva essere la risposta giusta e non certo due.

Ne consegue che nell'incertezza del tenore della domanda e delle risposte ove ne erano valide ben due invece di una sola, stante proprio la pluralità delle risposte, ritenute possibili e giuste, la ricorrente MARZIALI SARA, nell'incertezza della domanda e nella pluralità delle

DONANCA N. 45
INDOTTO IN ERRORE
LA
CONCORRENTE

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

risposte, ha apposto la risposta C, anche nella consapevolezza anche della valutazione del bonus maturità alla medesima spettante.

Anche in tale fattispecie stante l'erroneità della predisposizione della domanda la ricorrente è stata indebitamente e illegittimamente penalizzata nella apposizione della risposta giusta al citato test con conseguente perdita di punteggio di ben 1,5 punti;

Né può ritenersi che debba essere tutelato il ragionevole affidamento di chi ha dato al quesito 45 una delle due risposte esatte, perché non può esserci ragionevole affidamento a fronte di un quesito che prevede più di una risposta esatta, quanto la normativa prevedeva una e solo una risposta esatta alla domanda posta.

DOMANDA N. 45

NE CONSEGUE LA CATTIVA FORMULAZIONE DEI QUESITI: domanda numero 45: ERANO CORRETTE DUE OPZIONI E NON UNA SOLA e la conseguente valutazione positiva della risposta non data dalla ricorrente.

Tutto ciò premesso da costituire parte integrante e sostanziale della presente la sottoscritta ricorrente MARZIALI SARA, nata a Arezzo il 30.09.1994, residente ad Arezzo, via Fiorentina n. 81 - 52100 Arezzo (AR), codice fiscale MRZSRA94P70A390H, come sopra rappresentata difesa e domiciliata

RICHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accertati i fatti esposti in premessa, valutate le ragioni tutte giuridiche, ampiamente esposte nel corpo del testo

VOGLIA

In via preliminare e in audita altera parte:

Disporre in via cautelare e con riserva la sospensione del provvedimento dell'atto impugnato e precisamente, il risultato del test di ammissione alla Facoltà di Medicina e conseguentemente dall'esclusione dalla possibilità di iscrizione alla facoltà di medicina e Chirurgia prescelta dell'Ateneo di Firenze (FI), in subordine in quello di Roma, Perugia e Padova, per l'anno accademico 2013/2014, essendo presenti i presupposti previsti dalla legge sia del Fumus Bonus Iuris che del Periculum in mora ed essendo il ricorso fondato anche nel merito e su elementi incontrovertibili che permettono di esprimere un giudizio prognosticabile positivo, anche alla luce del procedimento di costituzionalità della normativa di limitazione all'accesso alla Facoltà del numero chiuso attualmente in discussione presso la Corte Costituzionale.

Nel merito

Alessandro Massai

Avvocato

Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell 3805285361 email ale.ma@me.com

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, dichiarare la irregolarità illegittimità e ingiustizia, oltre che la violazione di legge, e la violazione dell'anonimato e di uguaglianza a parità di condizioni, e la violazione costituzionale del mancato rispetto allo studio e ex art. 97 cost, e così sancire limitatamente alla ricorrente la nullità e la illegittimità del concorso per l'accesso programmato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e conseguentemente dall'Ateneo, con l'esclusione per tutte le motivazioni sopra esposte e conseguentemente ordinare all'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA di FIRENZE, viale Morgagni n. 85, 50134 FIRENZE (FI) - nella persona del suo legale rappresentante pro tempore e al MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, di accogliere l'iscrizione in via definitiva della ricorrente al corso di Laurea in medicina e Chirurgia della Facoltà di Firenze e condannare la MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - e - l'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA di Firenze, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

Nello specifico nella condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni sopra citate intimare, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa, con riserva in via cautelare e nel definitivo.

Con Vittoria si spese competenze e onorari legale oltre Iva e Cap come per Legge e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge.

La ricorrente dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 che trattasi di procedimento in materia amministrativa e che il relativo contributo unificato è pari a € 650,00,

Si offre in comunicazione Unitamente al presente ricorso mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) Domanda di ammissione alla prova di concorso;
- 2) Copia versamento per l'accesso alla prova;
- 3) Copia bando di Concorso ammissione numero programmato;
- 4) Copia risultato prova di ammissione
- 5) Copia provvedimento di modifica ed esclusione del Bonus maturità
- 6) Copia allegato risposte numero 2 positive al quesito n. 45;

Arezzo il 18 Ottobre 2013.

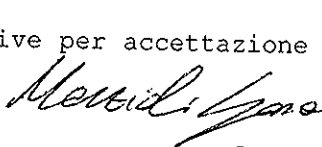
Alessandro Massai

Avvocato

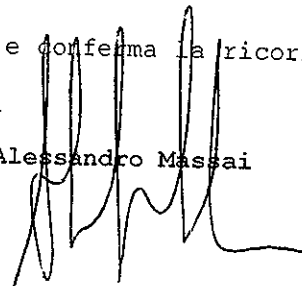
Via Pietro Nenni n. 1 - 53049 Torrita di Siena (SI), Via Dei Rossi 91 - 53100 Siena - Via Campo di Marte n. 20, piano II
53100 Arezzo (AR) -

Tel e fax 0577 686060 cell. 3805285361 email ale.ma@me.com

Sottoscrive per accettazione e conferma la ricorrente Marziali
Sara



Avv. Alessandro Massai



Relazione di notificazione

A Richiesta dell'Avv. Alessandro Massai, nella qualità in atti
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo
ho notificato copia dell'antescritto atto al MIUR - Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - nella
persona del suo legittimo rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso la quale domiciliavano - domiciliati in Roma Via Dei
Portoghesi n. 12,

Relazione di notificazione

A Richiesta dell'Avv. Alessandro Massai, nella qualità in atti
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo
ho notificato copia dell'antescritto atto all'UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZE - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA di Firenze,
viale Morgagni n. 85, 50134 FIRENZE (FI) - nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore